

# GESTIONE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE

## CONDUZIONE CANTIERI EDILI

### **Rumore - DLGS 195/05 e Legge 447/95**

Per la conduzione di un cantiere edile è necessario osservare alcuni adempimenti relativi sia agli aspetti di tutela ambientale che a quelli relativi al Codice della Strada.

In ogni cantiere in cui vengano effettuate lavorazioni con macchinari rumorosi, è necessario presentare domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica presso il Settore Ambiente del Comune.

L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione sonora viene rilasciata per i seguenti orari: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi, rispettando una pausa pomeridiana minima di 90' (generalmente dalle 12.00 alle 13.30). Deroghe agli orari potranno essere concesse per lavorazioni speciali solo se motivate.



### **Acque – DLGS 152/06**

Autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura e Nulla Osta allo scarico di acque reflue provenienti da wc e docce e scaricanti in fognatura da richiedersi ad Gestore del Servizio Idrico e/o al Comune.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da wc e docce e scaricanti in corso d'acqua superficiale o in suolo, da richiedersi in duplice copia al Settore Ambiente del Comune.

Eventuali spese per pareri che il Comune richiederà all'A.R.P.A. saranno a carico dell'impresa richiedente.

Autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura e Nulla Osta allo scarico di acque reflue provenienti da attività industriali scaricanti in fognatura da richiedersi ad Gestore del Servizio Idrico e/o al Comune.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da attività industriali e scaricanti in corso d'acqua superficiale o in suolo, da richiedersi alla Provincia.




### **Rifiuti – DLGS 152/06**

I rifiuti prodotti durante le attività di cantiere devono essere gestite con le registrazioni richieste per legge

- registro di carico/scarico rifiuti presente sul cantiere
- formulari per le operazioni di trasporto dei rifiuti
- verifica delle autorizzazione dei trasportatori e smaltitori dei rifiuti

Qualora si intendesse procedere alla rimozione e demolizione dei materiali contenenti amianto, l'art. 34 del D.Lgs. 15.8.1991, n. 277 prescrive alla ditta incaricata l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, l'apposito Piano di Lavoro (PdL) da trasmettere, per il parere preventivo, al Servizio di Vigilanza SPISAL dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, allo scopo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno dai pericoli derivanti dall'amianto.

Si raccomanda, in ogni caso, l'adozione di cautele per il contenimento delle emissioni di polveri (ad es. aspersione idrica della zona di lavoro e transito automezzi).



## Gestione amministrativa delle attività di cantiere – DLGS 494/96

E' necessario che vengano raccolte e conservate in cantiere , a disposizione degli organi preposti al controllo ed alla vigilanza , le seguenti informazioni relative ai cantieri:

- 1) nominativi Imprese e schede contenenti le informazioni essenziali per ogni azienda impegnata nei cantieri ;
- 2) elenco delle attrezzature e mezzi d'opera impegnati nel cantiere ;
- 3) copia del libro matricola di ogni Impresa debitamente vistato dall'INAIL ed aggiornato;
- 4) copia del registro presenze del cantiere , debitamente vistato dall'INAIL;
- 5) copia del D.U.R.C. relativo al lavoro in esame;
- 6) nominativi figure della prevenzione aziendale . In particolare :
  - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP);
  - Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione( CSE) ;
  - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  - Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP);
  - Medico Competente;
  - Responsabili della conduzione del cantiere (dirigenti e preposti);
- 7) infortuni accaduti nel cantiere con relazione integrativa ;
- 8) redazione del registro infortuni di cantiere
- 9) copia del Piano di sicurezza e dei Piani operativi di sicurezza;
- 10) copia dei contratti di sub-appalto o sub-contratto autorizzati;
- 11) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore;
- 12) relazione annuale di ogni azienda , sul programma di accertamenti sanitari e sullo stato di salute dei lavoratori, redatta dai medici competenti;

Tutti i documenti devono essere prodotti ed autocertificati con timbro e firma dell'Impresa



## CODICE DELLA STRADA – DLGS 285/92

### **Atti Vietati**

Come stabilito dall'art. 15 del Codice della Strada, su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- ✓ danneggiare, in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere ed occupare la piattaforma e le pertinenze o creare stati di pericolo per la circolazione;
- ✓ danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- ✓ impedire il flusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- ✓ impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- ✓ gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
- ✓ insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- ✓ apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- ✓ scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura.

Da tutte le violazioni sopra descritte, consegue alla sanzione amministrativa, l'obbligo per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.

### **Occupazioni suolo pubblico**

Come stabilito dall'art. 20 del Codice della Strada, è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale; la stessa, quando autorizzata, deve prevedere un itinerario alternativo per il traffico, e comunque non deve determinare intralcio alla circolazione.

L'ubicazione di installazioni varie, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati e sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita, purchè rimanga una zona libera per il transito dei pedoni, larga non meno di un metro.

In ogni caso necessita preventivamente richiedere la concessione all'occupazione suolo pubblico, all'Ente Proprietario della Strada.

Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuta la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, oltre che essere soggetto alla sanzione amministrativa, è soggetto alla rimozione delle opere abusive.

### **Opere, depositi e cantieri stradali**

Come stabilito dall'art. 21 del Codice della Strada, senza preventiva autorizzazione o concessione dell'Ente Proprietario della Strada, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade o sulle loro pertinenze nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

Chiunque esegue lavori o deposita materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta dei veicoli e di pedoni, deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, oltre che essere soggetto alla sanzione amministrativa, è soggetto alla rimozione delle opere realizzate.

Qualsiasi intervento che va a rimuovere, spostare o posizionare nuovi elementi su area aperta al pubblico transito, (tipo rimozione/spostamento di dissuasori, installazione di strutture varie su qualsiasi parte della sede stradale), deve essere preventivamente autorizzato dal Settore Mobilità.

### **Accessi e diramazioni**

Come stabilito dall'art. 22 del Codice della Strada, senza preventiva autorizzazione dell'Ente Proprietario della Strada, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato.

I passi carrai devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

Sono vietate trasformazioni di accessi o diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi salvo preventiva autorizzazione dell'Ente Proprietario della Strada.

L'impresa edile che apre o cambia nell'uso un preesistente carraio prima adibito a semplice accesso privato ad accesso di cantiere, deve chiederne l'autorizzazione all'Ente Proprietario della Strada, ossia deve preventivamente essere autorizzato dal Settore Mobilità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, oltre che essere soggetto alla sanzione amministrativa, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

## **Pubblicità sulle strade e sui veicoli**

Come stabilito dall'art. 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti luminose che possono produrre abbagliamento.

Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico, artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Ente Proprietario della Strada, Settore Tributi, nel rispetto delle vigenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente Proprietario della Strada se la strada è statale, regionale o provinciale.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente Proprietario della Strada.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, oltre che essere soggetto alla sanzione amministrativa, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione del mezzo pubblicitario.

Nei luoghi ove vengono realizzate le opere edilizie deve essere esposto un chiaramente leggibile dal suolo pubblico, indicante:

- a) estremi della concessione o dell'autorizzazione rilasciata, ovvero della comunicazione al Sindaco di opere interne o della denuncia inizio attività.
- b) indicazione del proprietario, del committente, del direttore e dell'assuntore dei lavori e del responsabile calcoli cemento armato, nonché il recapito telefonico idoneo per le urgenze;
- c) estremi dei responsabili ai sensi della Legge 494/96 (sicurezza cantieri);

d) indicazione del responsabile del procedimento della pratica edilizia;

e) la data di inizio lavori.

Nel cantiere dovranno essere conservate, anche in copia, certificate dal direttore dei lavori: la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia o la comunicazione al Sindaco di opere interne o la Denuncia Inizio Attività, con i relativi elaborati tecnici, nonché ove richiesto dalla specifica normativa, i disegni esecutivi di progetto delle strutture depositati presso il Genio Civile, ai sensi delle Leggi 64/1974 e 1086/71.

Gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria e tutti gli addetti al controllo e vigilanza, previa qualificazione, potranno chiederne visione durante l'orario di apertura del cantiere.



# CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE – DLGS 31/01

## **Perché l'acqua di sorgente deve essere trattata prima di arrivare alla rete acquedotto?**

Le acque superficiali, cioè quelle di laghi, fiumi o corsi d'acqua, secondo la normativa vigente per la destinazione alla produzione di acqua potabile sono divise in tre categorie in funzione di vari parametri analitici.

A seconda della categoria, prima dell'uso l'acqua superficiale attinta deve subire determinati trattamenti di potabilizzazione per poter rispettare i requisiti fisici, chimici e microbiologici fissati. In particolare trattamento fisico e chimico (semplice, normale o spinto) e disinfezione.

Anche se l'acqua alla sorgente risulta esente da inquinamento batterico, non è detto che si possa mantenere tale lungo il percorso che la porta ai rubinetti delle Utenze, soprattutto attraversando tubazioni fatiscenti o impianti vecchi.

Per cui aggiungendo un disinfettante si controlla l'inquinamento batterico sino all'ultima delle utenze dell'acquedotto.

## **Quali sono i criteri secondo cui un'acqua può essere definita potabile?**

Per poter essere destinata all'uso domestico ed alimentare, l'acqua deve rispondere a requisiti di purezza oltre che a quelli organolettici (dei sensi), chimico-fisici e chimici. L'acqua potabile deve essere limpida, incolore, insapore, inodore, avere una temperatura né troppo alta né troppo bassa e possibilmente costante.

Il DLgs 31/01 definisce il concetto di acqua potabile fissando le sue caratteristiche fisiche e chimiche, cioè i parametri in base ai quali l'acqua sarà definita potabile.

Tale decreto prevede l'analisi di 4 parametri organolettici, 15 parametri chimico-fisici, 24 parametri concernenti sostanze indesiderabili, 13 parametri concernenti sostanze tossiche, 6 parametri microbiologici.

I parametri chimici più importanti da analizzare sono, oltre alla temperatura, il valore dell'acidità e le concentrazioni dei minerali in essa disciolti, primi tra tutti calcio, magnesio, solfati e fluoro.

Inoltre la qualità di un'acqua destinata al consumo umano è determinata soprattutto dai parametri microbiologici, che ne rilavano possibili rischi infettivi.

## **Cosa sono i coliformi e cosa comporta la loro presenza nell'acqua potabile?**

Quando si controlla la potabilità dell'acqua dal punto di vista batteriologico si usano dei test per valutare il contenuto in microbi e il numero di cellule delle specie dannose o anche solo indici di inquinamento.

I test abitualmente effettuati e per cui la vigente normativa prescrive dei limiti per classificare la conformità di un'acqua ai requisiti di potabilità sono la conta dei Coliformi totali e dei Coliformi fecali, che sono una parte dei totali.

I Coliformi totali hanno una larga distribuzione nel terreno, nelle piante e anche nell'intestino dei mammiferi, uomo compreso, ed è un gruppo eterogeneo che unisce specie diverse in grado di crescere alle stesse condizioni nutritive e ambientali. La loro presenza nell'acqua è indice di una contaminazione di tipo fecale, anche se in genere non sono patogeni.

I Coliformi fecali sono una parte dei Coliformi totali, capaci di vivere a temperature di 44-45 °C, non in natura ma nell'intestino di mammiferi a sangue caldo, quindi non sono di origine ambientale, ma esclusivamente fecale.

I coliformi (totali e fecali) sono presenti nei liquami a concentrazioni molto più elevate rispetto ai microrganismi potenzialmente patogeni che danno luogo a malattie infettive a trasmissione oro-fecale (es. salmonellosi ed epatite A). E' per questo motivo che nelle analisi di controllo della potabilità dell'acqua si ricerca la presenza dei coliformi in quanto indicatori di contaminazione, poiché la loro assenza permette di escludere con sicurezza la presenza di microrganismi patogeni.

## **Quali sono le cause di un inquinamento batterico in un'acqua potabile, testimoniato dalla presenza di coliformi?**

La presenza in un'acqua di rete di Coliformi (e quindi potenzialmente quella di microrganismi patogeni) può avere diversa origine, per esempio:

- contatto dell'acqua con l'ambiente esterno (es. contaminazione da terreni)
- contaminazione in atto da materiale fecale (umano o animale) proveniente da fognature, scarichi superficiali, pozzi perdenti, scarichi civili di case non collegate ad una rete fognaria
- inefficienza degli impianti di disinfezione
- presenza di discariche abusive
- animali al pascolo a quote superiori

### **Come si elimina l'inquinamento batterico nelle acque, per renderle potabili?**

Con l'utilizzo di prodotti chimici o agenti fisici opportuni per la distruzione delle cellule batteriche. I trattamenti più utilizzati per la disinfezione delle acque consistono nell'utilizzo di sostanze ossidanti, tipicamente cloro, biossido di cloro, ozono o raggi ultravioletti, e vengono scelti caso per caso secondo criteri di efficacia, persistenza dell'effetto lungo la rete di distribuzione, sicurezza per la salute umana, investimento per l'installazione delle apparecchiature e per la manutenzione. Avendo azione ossidante, tali prodotti alterano le proteine presenti nelle cellule microbiche, determinando così la morte della cellula stessa.

### **Cosa fare se ci si accorge che l'acqua ha un colore/sapore strano?**

In caso ci si accorga che l'acqua ha un colore/sapore strano contattare l'ASL o il Corpo di Polizia Municipale che attiverà i necessari controlli.

